



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù *-Struttura di missione-*

Allegato 1

Bando per la presentazione di progetti volti a promuovere la cultura d'impresa tra i giovani ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 29 ottobre 2008.

Art. 1

Finalità del bando

1. Con il presente bando si intende dare attuazione a programmi di azioni di interesse nazionale volti a promuovere presso i giovani progetti finalizzati alla diffusione della cultura d'impresa e orientamento al lavoro autonomo, per favorire l'occupazione e creare una coscienza del "fare impresa" capace di rendere le idee dei giovani "business", in particolare favorendo collaborazioni e sinergie tra Università e associazioni studentesche. La finalità della iniziativa è l'avvicinamento dei giovani universitari, compresi tra i 18 e i 30 anni, al mondo dell'imprenditoria attraverso la diffusione della cultura d'impresa.

Si vogliono favorire l'attitudine all'autoimpiego, le conoscenze necessarie per poter entrare nel mondo dell'imprenditoria, sostenendo la creatività e l'innovatività dei giovani nel tessuto delle piccole e medie imprese italiane, tramite orientamento, seminari, consulenza e tutoraggio per chi ha effettivamente la volontà di avviare un'impresa.

2. A tal fine il Dipartimento della Gioventù (di seguito Dipartimento) provvede a selezionare, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito riportate, i progetti che maggiormente perseguono gli obiettivi proposti.

Art. 2

Oggetto del bando e ambito di applicazione

1. Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti riferibili ai seguenti ambiti :

- a) orientamento al lavoro autonomo e promozione della cultura di impresa: obiettivo di questa area tematica è contribuire alla promozione della cultura d'impresa, dare ai giovani la possibilità di "crearsi da soli" il proprio lavoro dando vita ad un'attività imprenditoriale;
- b) sostegno della creatività e dell'innovatività dei giovani nel tessuto delle piccole e medie imprese italiane: obiettivo di questa area e' contribuire a far conoscere la realta' e le potenzialità delle piccole e medie imprese;
- c) incentivazione delle idee di business meritori: obiettivo di questa area e' contribuire alla promozione e al sostegno di idee di business innovative.

2. Il bando vuole garantire una realizzazione dei progetti distribuita sull'intero territorio nazionale. A tal fine, il territorio è suddiviso nelle seguenti macroregioni: 1- Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna; 2- Lombardia, Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria; 3- Toscana, Umbria, Sardegna, Marche; 4- Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia; 5- Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia. E' assicurata l'appartenenza di almeno un progetto approvato ad ogni macroarea, fatta eccezione per il caso in cui nemmeno uno dei progetti afferenti una specifica macroarea, come sopra individuata, raggiunga la soglia minima di idoneità di cui all'articolo 11, comma 1. I restanti progetti verranno assegnati in base al migliore punteggio della graduatoria generale.

L'attribuzione geografica di ogni singolo progetto alla correlativa macroarea sarà effettuata dalla Commissione, in sede di valutazione, sulla base del luogo di realizzazione del progetto.

Art. 3

Destinatari dei progetti

1. I progetti devono essere attuati sul territorio nazionale e rivolti a favore degli studenti universitari di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Art. 4

Risorse programmate

1. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di euro 4.800.000,00 (quattromilionitotocentomila/00) a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili di cui all' art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Ciascun progetto è finanziabile nella misura massima di € 240.000,00 IVA inclusa.

Il finanziamento dei progetti avverrà in tre fasi successive:

- 20% non prima di trenta giorni dalla stipula della Convenzione con il Dipartimento, alla presentazione della documentazione attestante gli impegni economici assunti dal proponente e la correlativa sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di terzi. Tale documentazione dovrà riferirsi a non meno del 20% dei costi progettuali ammessi a finanziamento;
- 50% non prima di sei mesi dall'avvio delle attività progettuali, previa presentazione di idonea rendicontazione finanziaria corredata da un report dettagliato delle attività svolte;
- 30% a conclusione del progetto, a presentazione della documentazione contabile, del report finale e previa verifica amministrativa.

Qualora il progetto preveda un costo superiore al contributo concedibile dal presente avviso, il proponente deve indicare, in sede di domanda, le modalità di finanziamento del costo residuo sia esso riferito a risorse pubbliche e/o private.

Art. 5

Proponenti e forme di partenariato

1. Possono presentare progetti organismi privati senza scopo di lucro quali enti, associazioni e consorzi di associazioni comunque denominati, ad esclusione delle associazioni partitiche o affiliate, o comunque facenti capo a partiti politici, costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata, composti in maggioranza da studenti universitari, con una esperienza pregressa in progetti rivolti ai giovani.
2. Il proponente è unico attuatore del progetto, in aggiunta a quanto previsto dall'art.6, può altresì indicare ulteriori eventuali forme di partenariato con altri soggetti pubblici o privati, che apportino risorse e competenze al progetto. Sarà comunque motivo di valutazione positiva la sussistenza di accordi con associazioni di categoria datoriali.
3. Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

Art.6

Requisito di ammissibilità

1. Il progetto per essere ammissibile deve prevedere una collaborazione e/o partenariato con Università Italiane che abbiano natura giuridica di Amministrazione Pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e/o loro Facoltà .

Art. 7
Durata dei progetti

1. Ai fini del presente bando sono ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 24 mesi. Possono essere altresì presentati progetti di durata superiore, fermo restando che il finanziamento a carico del Dipartimento, subordinato ad una chiara identificazione degli obiettivi da raggiungere e dei risultati attesi nei due anni di riferimento, e la relativa rendicontazione, saranno limitati alle due annualità .

Art. 8
Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere corredati da:

- a) domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente ed accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- b) copia dello statuto e atto costitutivo del proponente e autocertificazione dell'esperienza pregressa in progetti rivolti a giovani;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale del soggetto proponente che attesti che la maggioranza dei propri iscritti sia costituita da studenti universitari;
- d) copia del libro soci aggiornato;
- e) formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- f) relazione illustrativa del progetto nella quale sono descritti:
 - contesto e giustificazione del progetto;
 - strategia e obiettivi;
 - risultati attesi e attività previste;
 - numero e caratteristiche dei destinatari;
 - indicazione dei soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti nel progetto, modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento e risorse o competenze apportate;
 - natura, caratteristiche ed esperienze del soggetto proponente, con riguardo alle attività oggetto del progetto;
 - modalità di esecuzione;
 - modalità di valutazione in itinere e di verifica finale;
 - diffusione dei risultati.
- g) piano finanziario, compilato analiticamente e suddiviso nelle categorie di spesa indicate al successivo articolo 12;

- h) documentazione comprovante l'accordo di collaborazione e/o partenariato con Università Italiane che abbiano natura giuridica di Amministrazione Pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e/o loro Facoltà
- i) indicazione delle risorse umane e strumentali poste a disposizione del progetto, e curriculum vitae, in formato europeo, del responsabile del progetto.

Art. 9

Cause di inammissibilità e di esclusione

1. Saranno considerati inammissibili e quindi esclusi dalla valutazione i progetti:
 - a) non riferibili ad uno degli ambiti previsti dall'articolo 2, comma 1;
 - b) che non prevedano una collaborazione e/o partenariato con Università Italiane che abbiano natura giuridica di Amministrazione Pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e/o loro Facoltà;
 - c) che non siano corredati dalla documentazione di cui all'articolo 8;
 - d) che non rispettino i massimali dei costi previsti dall'articolo 12;
 - e) che non indichino le modalità di finanziamento del costo residuo del progetto nel caso in cui l'importo dello stesso sia superiore al contributo concedibile;
 - f) che siano finalizzati in modo esclusivo o prevalente ad attività di studio e di ricerca;
 - g) inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente bando.

Art. 10

Assistenza tecnica per la definizione delle domande

1. Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare il Dipartimento all'indirizzo di posta elettronica: info@gioventu.it, o altro indirizzo di posta elettronica dedicato che verrà adeguatamente pubblicizzato sul sito internet ufficiale del Dipartimento. Laddove i quesiti siano di interesse generale, le relative risposte saranno pubblicate come FAQ (domande frequenti) nel sito www.gioventu.it.

Art. 11

Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Responsabile del Dipartimento. Essa verificherà, in prima istanza, l'ammissibilità della

domanda; in seconda istanza passerà all'esame delle proposte progettuali presentate tenendo conto dei criteri di valutazione di seguito riportati.
 Per essere ritenuta idonea ai fini dell'eventuale finanziamento si considererà una soglia minima di punteggio pari a 55/100.

Scheda di valutazione degli interventi

Criterio 1	Caratteristiche del soggetto proponente	Esperienza maturata in relazione alle attività oggetto del bando	Punti 30
		Interrelazioni maturate con il territorio rispetto alle tematiche legate alla gioventù	
		Capacità di coinvolgimento dei giovani nelle iniziative realizzate	
Criterio 2	Proposta progettuale	Analisi dei fabbisogni/ obiettivi del progetto	Punti 20
		Corretta articolazione delle azioni, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento	
		Capacità di coinvolgimento di un numero rilevante di studenti universitari	
Criterio 3	Qualità delle attività proposte	Valutazione dell'impatto atteso dell'intervento in base a parametri quantificabili e/o a esperienze precedenti	Punti 20
		Descrizione degli elementi a supporto della cantierabilità del progetto	
		Possibilità di riprodurre gli interventi previsti e di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità (In tale ambito verrà attribuito un punteggio di 5 punti per la sola presenza di accordi di collaborazione con associazioni di categoria datoriali ai sensi dell'art 5, comma 2)	
Criterio 4	Risorse Umane coinvolte	Competenze professionali coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto	Punti 20
Criterio 5	Economicità	Efficiente ed efficace impiego delle risorse	Punti 10
		Congruità dei costi	

2. A parità di punteggio sarà considerata l'anzianità di costituzione del proponente.

3. Saranno ammessi al finanziamento i progetti idonei, nell'ordine della graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, salvo quanto previsto

dall'articolo 2, comma 2, con riferimento alla riserva per un progetto afferente ad ogni singola macroarea.

Art. 12 Costi ammissibili

1. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:

- a) necessari per l'attuazione del progetto;
- b) previsti nel piano finanziario presentato;
- c) generati durante la durata del progetto. Il costo deve, quindi, essere sostenuto in un momento successivo alla stipula della convenzione con il Dipartimento ed antecedente alla data stabilita per la conclusione delle azioni previste dal progetto e comunque indicate nella convenzione;
- d) effettivamente impegnati e registrati nella contabilità del soggetto attuatore;
- e) identificabili, controllabili e attestati da documenti giustificativi originali.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi del personale, ivi comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno (tale voce non può superare il 60% del costo complessivo del progetto);
- b) le spese per l'acquisto dei servizi e delle forniture necessari all'espletamento delle attività progettuali;
- c) altri costi che derivano direttamente dalle esigenze di realizzazione del progetto quali, a titolo esemplificativo, diffusione di informazioni, realizzazione di materiale informativo, come brochure, pubblicazioni;
- d) spese generali, nel limite del 10% del costo complessivo del progetto.

3. I costi del personale di cui al comma 2, lettera a), sono quelli che derivano da un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o da contratti di lavoro atipici comunque denominati.

Devono considerarsi come acquisto di servizi, e dunque non come costi del personale, esclusivamente gli incarichi conferiti a società commerciali ovvero a liberi professionisti iscritti in albi professionali e titolari di partita IVA purchè:

- a) con specifico riferimento ai liberi professionisti, l'attività rientri fra quelle consentite dall'ordine professionale di appartenenza;
- b) con riferimento, sia ai liberi professionisti, sia alle società, al pagamento faccia fronte emissione di fattura o documento fiscale equipollente.

4. Il finanziamento non può essere finalizzato all'acquisto o costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari, fatta eccezione per gli eventuali adeguamenti fisici necessari alla realizzazione del progetto.

5. Con apposita convenzione da stipulare tra il Dipartimento e il soggetto proponente saranno disciplinati gli obblighi tra le parti e gli oneri reciproci, nonché le modalità di monitoraggio del progetto e di rendicontazione delle spese.

Art. 13

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati alla presentazione dei progetti dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente bando e nel formulario allegato.
2. Le buste chiuse contenenti i progetti (un originale e 1 copia), con indicazione del riferimento “Progetti per la promozione della cultura di impresa tra i giovani”, con la dicitura “non aprire”, dovranno pervenire al Dipartimento della Gioventù, Via della Mercede 9 - 00187 Roma, entro 60 giorni dalla pubblicazione, anche per estratto, del decreto di approvazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il pervenimento di buste aperte, ovvero prive dei riferimenti indicati, è causa di esclusione della valutazione.
3. Si considerano pervenute tempestivamente le domande spedite entro il termine di cui al comma precedente mediante raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso il Dipartimento della Gioventù, Via della Mercede 9, piano quinto.
4. Le note di integrazione delle domande pervenute successivamente la data di scadenza, se attinenti a documenti da inviare nei termini, non saranno prese in considerazione.